

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Bisogni, accreditata MUR codice di riconoscimento n.05809

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011 il soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento nell'ambito dei master di I livello in “Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”.

Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione sede di tirocinio, a rispettare la proporzione numerica dei lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b).

Art. 2 (attività)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto dall'ente proponente un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - l'anagrafica del tirocinante;
 - il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del Tutor aziendale individuato prima dell'autorizzazione del Tirocinio;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio,
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 (obblighi del tirocinante)

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- I rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- II svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- III mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- IV rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- V attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al Soggetto Promotore l'interruzione anticipata del tirocinio.

Art. 4 (assicurazioni e responsabilità civile)

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu | PEC: unint@pec.it
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione del Tirocinio e dovrà essere ripetuto con cadenza annuale. L'eventuale omissione comporterà la risoluzione della convenzione.

Art. 5 **(obblighi dell'ente ospitante)**

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale che sarà redatta a cura del Tutor aziendale;
- garantire al tirocinante la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio firmato dal direttore delle Professioni Sanitarie;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art.6 **(trattamento dati personali)**

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa.

Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali.

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy

(Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

Art.7

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.I. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

- il tirocinante dovrà essere in possesso della formazione generale e specifica alto rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo la relativa certificazione in corso di validità;
- l'Ente Promotore garantisce l'assolvimento di tale obbligo;
- l'Ente promotore potrà garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione.

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
- fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- verificare la validità delle certificazioni prodotte ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio.

Art.7 bis

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

La realizzazione del tirocinio non comporterà per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art.8

(durata, rinnovo e recesso anticipato)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione (laddove non contestuale, dalla data dell'ultima sottoscrizione) e ha durata quinquennale (anni 5).

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a/r, con preavviso di almeno tre mesi.

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione del direttore generale.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

Art.9
(foro competente)

Le parti, a seguito di apposita negoziazione e specifica trattativa, accettano espressamente che per qualsiasi controversia possa derivare dalla sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Art. 10
(registrazione e rinvio alla legislazione vigente)

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le imposte di bollo sono a carico del soggetto promotore che assolverà mediante versamento con F24.

Asl Oristano

Il Legale Rappresentante

La Direttrice Generale

Grazia Cattina.....

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabio Bisogni.....